

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

### 32° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1977

Presidenza del Presidente SEGNANA

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Norme in materia di attribuzioni e di personale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari e dei centri informativi del Ministero delle finanze e disposizioni in materia di ordinamento e trattamento economico del personale dell'Amministrazione finanziaria » (811) (Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . Pag. 415, 417, 420 e *passim*  
ASSIRELLI (DC), relatore alla Commissione 416  
419, 421 e *passim*  
DE SABBATA (PCI) . . . 418, 419, 432 e *passim*  
LI VIGNI (PCI) . . . . . 421, 422, 432  
LUZZATO CARPI (PSI) . . . . . 417  
PANDOLFI, ministro delle finanze . 419, 422, 424

*La seduta ha inizio alle ore 11,45.*

LUZZATO CARPI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Norme in materia di attribuzioni e di personale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari e dei centri informativi del Ministero delle finanze e disposizioni in materia di ordinamento e trattamento economico del personale dell'Amministrazione finanziaria » (811)  
(Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di attribuzioni e di personale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari e dei centri informativi del Ministero delle finanze e disposizioni in materia di ordinamento e trattamento economico del personale dell'Amministrazione finanziaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Assirelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge al nostro esame, prevedendo la riorganizzazione di un servizio quanto mai indispensabile per l'attuazione dell'anagrafe tributaria, attribuisce alla direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze compiti di studio, di elaborazione statistica dei fenomeni tributari, di coordinamento delle elaborazioni statistiche effettuate dalle altre direzioni generali, di studio e ricerca nel campo dell'informatica per quanto di competenza del Ministero delle finanze. Si avrà quindi la creazione di quel famoso centro in campo nazionale che dovrà diventare lo smistatore e l'elaboratore di tutti quanti i dati tributari.

L'articolo 1 del disegno di legge individua specificatamente nei punti *a)* e *b)* le funzioni che questo centro deve svolgere.

L'articolo 2, invece, riguarda il tipo di personale che deve essere assegnato alla direzione generale per l'espletamento dei compiti attribuiti sia dall'articolo 1 che da altre disposizioni.

L'articolo 3 stabilisce l'assegnazione e la qualifica del personale addetto ai centri informativi. Con funzioni di direttore sarà assegnato a ciascuno di tali centri un impiegato avente qualifica di primo dirigente del ruolo della carriera direttiva, sia dell'amministrazione periferica che centrale.

Con l'articolo 4 si sopprimono vecchie strutture contemplate nei quadri — da notare che il personale del quadro n. 1 è costituito da un solo impiegato meccanografo, che è un dirigente — annessi alla legge 19 luglio 1962, n. 959 e mantiene l'appartenenza in soprannumero al ruolo dei dirigenti per coloro che « all'entrata in vigore della presente legge » occupano posti dirigenziali per effetto della riserva apposta al quadro 7, tabella VI, allegato II, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Lo stesso articolo prevede che le funzioni previste per la qualifica di primo dirigente siano integrate dalle funzioni di direttore di centro informativo.

L'articolo 5 è legato ai rapporti che il centro informativo avrà con la Società di informatica ed altri enti; cioè mette a punto sotto

l'aspetto giuridico il problema del segreto d'ufficio relativamente ai compiti che temporaneamente vengono assegnati alla Società di informatica o al Consorzio nazionale degli esattori delle imposte, problema che forse proprio per carenze legislative o di interpretazione ha dato luogo a controversie. Vengono specificati con chiarezza i compiti e nello stesso tempo le responsabilità del personale dipendente da questi enti, che pur non essendo statali svolgono attività per conto dello Stato.

L'articolo 6 riguarda gli obblighi che i dipendenti, anche privati, delle società menzionate nel precedente articolo hanno nei confronti dello Stato. Esso precisa quindi cosa si debba intendere per segreto d'ufficio.

L'articolo 7 modifica alcune norme che nella legge n. 397 del 4 agosto 1975 fissavano i limiti di età per i partecipanti ai concorsi. Allora l'amministrazione e lo stesso legislatore pensarono che per i nuovi compiti (soprattutto di natura meccanografica) occorresse personale giovane, personale che non avesse già acquisito un modo tradizionale di lavorare e per il quale fosse più facile adattarsi alle nuove macchine. Ma si è peccato in eccesso, per cui il personale che aveva raggiunto i limiti di età per partecipare al concorso, anche se appartenente alle categorie di mutilato, invalido, che di solito beneficia di aumenti dei limiti di età, eccetera, si vide precludere la possibilità di migliorare la propria carriera e magari adeguarla anche dal punto di vista giuridico-formale, a compiti che talvolta già svolgeva, perchè la legge ricordata aboliva tutte le agevolazioni riguardanti l'età. Così personale che aveva espletato i concorsi ed era stato ammesso con riserva dopo le prove scritte, al momento della presentazione della documentazione è stato pregiudicato dal certificato di nascita. Il disegno di legge al nostro esame viene quindi a sanare la situazione di queste persone che, pur avendo tutti i requisiti, non avevano potuto occupare i posti messi in concorso. Ora rimane l'eccezione per i meccanografi, ma viene liberalizzato l'accesso a tutti gli altri posti di carattere tecnico-amministrativo, secondo la norma di carattere generale.

L'articolo 8 prevede una riserva di posti di coadiutore meccanografo superiore fino al 1° gennaio 1982 agli impiegati appartenenti ai singoli ruoli che vengono unificati.

L'articolo 9, almeno per quanto riguarda il primo comma, diventa pleonastico perchè sta per entrare in vigore un decreto presidenziale che disciplina — in base all'accordo intervenuto tra Governo e sindacati — la materia delle prestazioni di lavoro straordinario. Nel secondo comma dell'articolo 9 si prevede la corresponsione dell'incentivo che rimarrà in vigore fino al momento in cui sarà definitivamente introdotta la qualifica funzionale dei dipendenti dello Stato. In quella data si effettuerà il conguaglio fra ciò che è già stato percepito come incentivo e ciò che verrà stabilito come spettanza per la qualifica funzionale stessa. Comunque, per evitare la paralisi dei servizi in attesa del decreto che dovrà uscire, è stato rinnovato il precedente accordo che scadeva il 30 giugno 1976.

Nella sostanza, il disegno di legge si prefigge due obiettivi essenziali: l'organizzazione e il coordinamento degli studi statistici, per poter iniziare immediatamente l'elaborazione di tutti quei dati che dal 1° gennaio 1978 l'anagrafe tributaria comincerà a fornire ai vari uffici; esso rappresenta inoltre l'ultima cerniera, per quanto riguarda il trattamento economico del personale, rispetto al decreto presidenziale di prossima emanazione, che disciplinerà il trattamento degli straordinari in conformità degli accordi conclusi in sede sindacale.

Per i motivi che ho enunciato raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**L U Z Z A T O C A R P I .** Il disegno di legge n. 811, già approvato dalla Camera dei deputati, affronta il problema organizzativo dell'Amministrazione finanziaria, ampliando in particolare le attribuzioni della direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari. Il Gruppo socialista vede con favore ogni provvedimento tendente a potenzia-

re e riorganizzare i servizi dell'Amministrazione finanziaria, ancora purtroppo carenti per strozzature e talune disfunzioni dovute a scollamenti tra centro e periferia e, soprattutto, alla mancanza di personale che in certi settori delicati ha assunto aspetti allarmanti. Certamente sinora i servizi meccanografici, dopo il clamoroso fallimento del progetto Atena, sono vissuti di niente. È quindi assai significativo che alla direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari vengano ora attribuiti anche compiti di studio e di elaborazione statistica, sino ad oggi assai spesso trascurati. Gli studi e le ricerche nel campo dell'informatica sono il supporto essenziale per comprendere i fenomeni economici e tributari. Avvalendosi di tali strumenti, l'amministrazione potrà avere un quadro preciso e puntuale della situazione economica del paese e, conseguentemente, della capacità contributiva di coloro che debbono otemperare al pagamento di imposte adeguate. Alcuni dati, divulgati dall'amministrazione, sulle imposte pagate dalle diverse categorie di contribuenti hanno clamorosamente confermato quanto si sospettava, che cioè i lavoratori dipendenti sopportano il peso di un'imposizione fiscale di gran lunga superiore ad altre categorie, in particolare a quelle dei lavoratori autonomi. È perciò assolutamente indispensabile percorrere questa strada, adottando la meccanizzazione dei servizi dovunque possibile, estendendola al massimo, anche alle sedi più periferiche, onde arrivare a colpire l'evasione dilagante e debordante in un fatto di costume.

Concordiamo con la soppressione del ruolo aperto degli statistici della carriera direttiva dell'amministrazione centrale (articolo 4); pure la nomina di direttore con qualifica di primo dirigente in ciascuno dei centri informativi è indispensabile per il coordinamento di un settore che, come dicevo, è di grandissima rilevanza.

Non mi soffermerò sul disposto dell'articolo 6, che non può non essere approvato *in toto*. Le perplessità espresse dal mio Gruppo alla Camera dei deputati non possono non essere riconfermate in questa sede per quanto riguarda l'ennesimo rinvio della soluzione definitiva del problema degli straordinari.

Desidero comunque soffermarmi un momento sull'organizzazione dei servizi doganali, perchè ritengo debba essere materia di accertamento da parte dei dirigenti dei centri informativi e anche perchè, a mio giudizio, lo stato confusionale delle dogane e le leggi piuttosto permissive in vigore hanno dato origine ad evasioni clamorose e tuttora persistenti, tanto da indurre la 6<sup>a</sup> Commissione a cercare di dare un suo particolare contributo alla lotta all'evasione deliberando la promozione di un'indagine conoscitiva in materia, di cui anzi sollecito l'avvio con la formulazione del programma. Un altro aspetto da approfondire è quello relativo all'impostazione che si vuole dare alla meccanizzazione delle procedure doganali. La meccanizzazione va considerata non soltanto uno strumento per migliorare la funzionalità delle dogane, ma anche un mezzo per concorrere alla organica realizzazione dell'anagrafe tributaria. Emerge pertanto la necessità di impartire precisi indirizzi politici in questa materia. Un altro aspetto del problema riguarda la necessità di chiarire le cause che hanno determinato gli sprechi e le inefficienze oggi esistenti, vincendo contemporaneamente sia le resistenze di un settore della burocrazia che i tentativi che ancora parte di essa porta avanti, riproponendo la vecchia logica che riconduce tutto nei limiti della scalata e della gestione del potere. Per superare questi ostacoli occorrerà una ferma volontà politica che sciolga gli attuali intrecci di interessi. È infatti emblematico che lo studio della meccanizzazione delle procedure sia iniziato da ben 5 anni, che siano stati impiantati prima un centro pilota a Milano, poi altri presso le dogane più impegnate, ma i risultati confermano una utilizzazione degli impianti spesso solo a livello sperimentale, realizzata collegando i centri meccanografici a qualche terminale posto presso uffici operativi di secondaria importanza. Il funzionamento dei centri e lo studio dei programmi è stato condizionato, oltre che da errori di impostazione e di valutazione, anche da situazioni di contrasto tra vertice e periferia. Esiste da tempo un costoso sistema di apparecchiature per il collegamento tra i vari uffici tramite la rete telefonica. Ma i centri terminali e le apparec-

chiature si coprono di polvere per mancanza di personale specializzato e vengono superati dal progresso tecnologico. La legge 4 agosto 1975, n. 397, ha trattato il problema del servizio meccanografico, prevedendo specificamente per le dogane dei ruoli di nuova istituzione, quali quello dei periti meccanografici per la carriera di concetto e quello di coadiutore meccanografico per la carriera esecutiva.

Sono trascorsi quasi due anni dall'approvazione della legge ma si è ancora in attesa della sua applicazione. Anche se si dovesse provvedere immediatamente all'espletamento dei relativi concorsi, trascorrerà circa un anno prima che il personale venga immesso in servizio, cioè saranno passati complessivamente oltre tre anni dall'emanazione della legge. È necessario portare alla luce le inerzie e le resistenze, anche estranee all'amministrazione, che hanno contribuito a determinare questi ritardi, che in sostanza consentono che possano protrarsi nel tempo discrezionalità amministrative che la meccanizzazione potrebbe, invece, contenere. Ecco anche perchè siamo favorevoli alla meccanizzazione di tutto l'apparato finanziario. Ho voluto toccare quest'argomento per porre all'attenzione dell'onorevole Ministro il fatto che la meccanizzazione dei servizi è indispensabile anche per stroncare illeciti, taluni clamorosi, dovuti proprio alla mancanza di un centro che elabori dati indispensabili.

Concludendo, è mio dovere rammentare all'onorevole Ministro gli impegni assunti accogliendo alcuni ordini del giorno presentati dalla mia parte politica alla Camera dei deputati. Il Gruppo socialista, nell'esprimere il voto favorevole al disegno di legge, si augura che quegli ordini del giorno vengano in tempi ravvicinati trasformati in provvedimenti legislativi.

**D E S A B B A T A .** Ho provato un certo sconcerto nel constatare come per un provvedimento quanto mai complesso, quale è questo al nostro esame, non si sia provveduto ad un migliore corredo di informazioni e di allegati legislativi. Rivolgo questa mia osservazione sia al Governo, che presenta questa proposta di legge, che al Presidente

della Commissione, che — tramite l'ufficio di segreteria — deve mettere i singoli parlamentari nelle condizioni di poter operare nel miglior modo possibile.

Per quel che riguarda la sostanza del provvedimento, rilevo che esso è stato presentato dal Governo alla Camera come un disegno di legge che riordina la materia dei servizi tributari, ma vi si avverte anche l'accoglimento di esigenze del personale. Si tratta di vedere quanto i due scopi — accogliere esigenze del personale e riorganizzare la materia dei servizi tributari — interferiscano tra essi e quanto sospetto sia generato dalla presenza di norme così complesse, delle quali credo che difficilmente lo stesso relatore possa rendersi conto esattamente, e mi permetto di dubitare che lo stesso Ministro ne abbia piena conoscenza.

P A N D O L F I , *ministro delle finanze.* Alcune di queste norme le ho scritte di mio pugno.

D E S A B B A T A . Mi riferisco ai richiami che vengono fatti nei vari articoli. Nell'articolo 5 si fa riferimento al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8. Se si ha la volontà di andare a leggere questo decreto-legge, si vede che nell'articolo 3 sono richiamati quattro provvedimenti e nell'articolo 4 ne sono richiamati nove. A questo punto, se non si dispone di un corredo illustrativo completo, non si riesce a seguire il disegno di legge. È questo un caso esemplare: non si può legiferare in questo modo.

Nell'articolo 4 del disegno di legge c'è un richiamo alla tabella B, allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397. Certamente, quando il Ministro ha esaminato il disegno di legge gli hanno presentato la tabella con le successive modificazioni; ma noi come possiamo controllare, se non abbiamo presente la tabella, aggiornata alla luce di tutta la legislazione successiva?

Il relatore ci ha illustrato tutti i singoli articoli e ci ha spiegato a quali esigenze il disegno di legge vuole rispondere; ci ha indicato meno chiaramente, però, come si vuole rispondere a queste esigenze. Penso che

non sia possibile addentrarsi in questo ginepraio di norme per vedere come vengano sistemate tutte le questioni che riguardano il personale; devo comunque constatare che nella tabella M/1 c'è un richiamo — 1 (a) — che dice: « Il posto non è attribuibile fino a quando permane nella posizione di soprannumerario l'impiegato indicato nel secondo comma dell'articolo 4 della presente legge ».

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione.* Ce n'è uno solo.

D E S A B B A T A . Non mi sembra che questo sia molto corretto...

P A N D O L F I , *ministro delle finanze.* Chiarirò in seguito.

D E S A B B A T A . Comunque, questo impiegato, nome e cognome, è ben individuabile; ma si vede benissimo che vi sono altri nominativi, anche se ben nascosti. In questa tabella vi sono elementi che andrebbero illustrati. Alla lettera D del quadro M/1 notiamo che qualifiche prima indicate come 3 e 4 diventano 1 e 2; significa che si vuol dare un valore maggiore dal punto di vista gerarchico a queste qualifiche. Alla lettera E sono elencati per sei posti di qualifica e sei posti di funzione quattro funzioni: vice consigliere ministeriale, ispettore capo, direttore di centro informativo, direttore di divisione statistica. Cosa vuol dire? Sono sei in tutto i posti o sei per ogni funzione?

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione.* Non sono più di sei. Si tratterà poi di collocarli nei posti che si riterrà opportuno.

D E S A B B A T A . Il secondo comma dell'articolo 7 ha valore di una norma di interpretazione autentica. Si crea però l'inconveniente che chi ha partecipato ai concorsi, pur essendo al di fuori dei limiti previsti dalla legge viene a beneficiare di una sanatoria, contrariamente a quanto è accaduto a coloro che non hanno partecipato ai concorsi stessi per rispettare i limiti di età imposti. Non mi sembra un sistema corretto, questo. Si tratta di norme riguardanti non solo i limiti di età, ma anche la riserva di posti ai

dipendenti già in funzione presso il Ministero.

Nel complesso, quindi, a mio giudizio è difficile intervenire sul provvedimento in discussione, rendendosi necessario un riesame più concreto, più generale di esso e ritengo che anche per la riorganizzazione dei servizi di anagrafe tributaria occorrerebbe riprendere in esame altri problemi che si collegano a questi ed ora lasciati del tutto in disparte.

Occorrerebbe approfondire il problema del ruolo degli enti locali, non chiarito nel provvedimento, mentre il legame con gli enti territoriali ci sembra estremamente importante in relazione al funzionamento, anche democratico, dell'anagrafe. Le apparecchiature meccanografiche servono se sono utilizzate da un soggetto democratico; altrimenti, la meccanizzazione non serve a nulla.

Nella sostanza, queste razionalizzazioni parziali lasciano il campo a molti dubbi e pertanto mi riservo di esprimere una valutazione definitiva dopo i chiarimenti che in sede di replica verranno forniti dal relatore e dal Governo.

**P R E S I D E N T E .** Credo che sia doveroso dare atto al Governo, e al ministro Pandolfi in particolare, della tempestiva presentazione del provvedimento che riguarda la proroga del trattamento agevolativo a favore del personale, scaduto alla fine del mese di giugno, assicurando il personale in ordine al mantenimento di tali agevolazioni ed evitando quindi anche agitazioni di carattere sindacale.

Vorrei approfittare di alcuni spunti offerti dalla discussione per richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro su un problema che ritengo di grande importanza. L'articolo 1 prevede che alla direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari sia attribuita anche la funzione di curare le relazioni pubbliche dell'Amministrazione finanziaria. L'onorevole Ministro sa benissimo quanta parte questa funzione abbia presso altre nazioni, in particolare gli Stati Uniti, dove, se non vado errato, un terzo del personale svolge funzioni di pubbliche relazioni. Il nostro paese è, invece, da questo punto di vista mol-

to carente. In passato abbiamo molto trascurato le relazioni pubbliche con i contribuenti. L'intesa che auspichiamo debba esservi tra fisco e cittadini, e anche la corresponsabilità che il cittadino deve sentire nell'amministrazione della cosa pubblica, riteniamo debbano appunto avvenire attraverso un moderno servizio di relazioni pubbliche. Per lo espletamento del suo compito il servizio dovrebbe poter usufruire dei mezzi che lo Stato ha a disposizione, in particolare la televisione. Ritengo che si dovrebbe usufruire di alcuni minuti, non dico ogni giorno, ma almeno ogni settimana, per fornire ai contribuenti tutte le informazioni possibili — scadenze, obblighi — ed effettuare anche una azione educativa. Il servizio dovrebbe avere anche delle diramazioni periferiche. Nel riassetto delle direzioni generali e degli uffici periferici, dovrebbe essere prevista presso ogni sede la costituzione di un ufficio di pubbliche relazioni. E dovremmo fare in modo di rendere accessibile a tutto il pubblico circolari, informazioni e altro materiale che oggi, invece, sono tenuti molto spesso nei cassetti dei funzionari quasi si trattasse di segreti di Stato. Si dovrebbe invece consentire a tutti di poter conoscere queste circolari, che dovrebbero essere stampate in numero tale per cui ogni cittadino possa averle con facilità. Al servizio di relazioni pubbliche, almeno a livello centrale, dovrebbero affluire le critiche, le proposte e le osservazioni dei cittadini in ordine alle varie disposizioni di carattere fiscale — a cominciare dal modello 740, oggetto di molte critiche — per poterne poi fare una sintesi.

Vorrei inoltre richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sul problema della pubblicazione dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi. All'articolo 6, in sede di modificazione dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si stabilisce che non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi. Credo che sia importante che tali dati siano conosciuti da tutti i cittadini, evitando però distorsioni nella loro divulgazione. Infatti il nostro sistema di tassazione è plurimo, quello previsto nel modello 740 e un

altro, separato, che ha un proprio andamento e che non è rilevabile dal dato singolo della dichiarazione dei redditi. Vi è il problema, poi, dei diversi sistemi di tassazione, a cominciare, per esempio, da quello dei parlamentari, che prevede che solo il 40 per cento dell'indennità parlamentare sia assoggettato alla imposta sui redditi, in quanto il 60 per cento è considerato rimborso spese. È purtroppo noto a tutti noi come nella stampa locale, quando si sono pubblicati i redditi degli uomini investiti di cariche politiche, si siano fatte le più ampie meraviglie e si siano ritenuti proprio gli uomini politici i primi evasori fiscali.

Bisognerebbe preoccuparsi di aggiungere un richiamo, una illustrazione specifica per i dati delle dichiarazioni dei redditi di coloro che sono soggetti a sistemi particolari di tassazione. Invito perciò il Ministro a far studiare dai propri uffici una normativa riguardante la dichiarazione dei redditi con l'obbligo per coloro che pubblicano tali dati di fornire notizie complete, in modo che l'informazione nei confronti dei cittadini sia obiettiva e non motivo di linciaggio morale o tale da attizzare ancora di più le tensioni che esistono fra le varie classi sociali.

Per quanto riguarda il disegno di legge, penso che esso debba essere approvato e meriti una considerazione favorevole in quanto con esso si avvia un'azione di riassetto del Ministero delle finanze, con l'auspicio che entro breve tempo si giunga ad una riorganizzazione dell'amministrazione in sede centrale, ma soprattutto in sede periferica. Vi è infatti una notevole aspettativa tra il personale, ma soprattutto fra i contribuenti, per il superamento dello sdoppiamento degli uffici distrettuali per imposte dirette e indirette, con la possibilità, anche a questo fine, di un maggiore controllo da parte dei contribuenti.

L I V I G N I . Vorrei chiedere alcuni chiarimenti al Ministro sull'articolo 9. Se ho ben capito, per quanto riguarda gli straordinari si tratta di una soluzione provvisoria, dato che il Governo non è ancora pronto a rendere esecutivo un accordo con i sindacati che è stato fatto da tempo. Mi chiedo come sia

possibile che in sede sindacale si conoscano già le cifre concordate per lo straordinario, mentre ora stiamo ancora discutendo di misure provvisorie.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. Questa norma del disegno di legge non sarà operativa, ma è necessario approvarla per evitare di rimandare il disegno di legge alla Camera dei deputati.

L I V I G N I . Non capisco come non possa entrare in funzione se il disegno di legge sarà approvato. Allora c'è anche un problema di tempestività e bisogna contestare il modo di lavorare del Parlamento. Questo provvedimento è stato due mesi alla Camera, arriva al Senato e dobbiamo esaminarlo a tamburo battente. Ritengo invece che si debba essere messi in grado di lavorare meglio, raccorciando i tempi di lavoro nel ramo del Parlamento che per primo esamina il provvedimento o comunque riservando anche all'altra Camera tutto il tempo necessario per un esame approfondito. Tornando alla retribuzione dello straordinario, dal 1º luglio, se ho ben capito, secondo l'accordo sindacale, essa aumenta in misura notevole. Ora, come si può dire che le norme di questo disegno di legge non entrano in vigore? Una legge approvata entra sempre in vigore...

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. Ho detto che questa norma sarà inoperante perchè, appena sarà approvato il disegno di legge, entrerà in vigore il decreto presidenziale.

L I V I G N I . Il compenso speciale di cui al secondo comma dell'articolo 9, se ho ben capito, è quello che in gergo è chiamato « presenza » e che viene corrisposto al personale quando è effettivamente presente. Adesso questo compenso viene corrisposto indipendentemente dalla presenza effettiva sul posto di lavoro; cioè si dà un premio ai fannulloni, a coloro che non vanno in ufficio.

Ancora una domanda riguardo all'articolo 9. Questa « media mensile unitaria » è la media mensile della spesa complessiva o di quella per la singola persona?

Se ho ben presente l'articolo 35 della legge 2 dicembre 1975, non comprendo perchè al terzo comma dell'articolo 9 del disegno di legge si dica espressamente che si applica il suddetto articolo 35 « al personale comunque addetto ai servizi della Ragioneria centrale del Ministero delle finanze »; non mi sembra infatti che tale Ragioneria fosse esclusa. Ma in questo terzo comma si usa l'espressione « comunque addetto », e mi domando quale sia il significato di quell'avverbio « comunque ». A me fa sempre paura l'avverbio « comunque » usato nella formulazione delle leggi.

Il comma successivo, piuttosto pesante, si occupa della copertura finanziaria della maggiore spesa. Mi pare che sia scaduta la delega che il Governo aveva per tutti i servizi doganali; se non è scaduta, bisognerebbe vedere sulla base di quale legislazione ciò non è avvenuto. Altra domanda: scadeva a giugno o ad agosto il compenso straordinario dei doganali?

**PANDOLFI**, ministro delle finanze. A giugno.

**LI VIGNI**. Un'ultima questione. C'è una maggiore spesa, che credo sia dovuta alle maggiori prestazioni di lavoro straordinario. Se è così, l'aumento di spesa è spiegato. Nutro infine molte perplessità sulla copertura. È assolutamente inammissibile che ad essa si provveda mediante l'utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287. Non abbiamo mai previsto coperture di questo genere. Le maggiori entrate entrano nel bilancio dello Stato, sono entrate dello Stato; si deve poi identificare un apposito capitolo di uscita. Certo, però, la Commissione bilancio non ha espresso osservazioni al riguardo, ma dovremmo ugualmente evitare di fare leggi malfatte.

**PRESDENTE**. Devo far rilevare al senatore De Sabbata che l'ufficio di segreteria è sempre disponibile per fornire la documentazione necessaria ai fini della istruttoria dei vari disegni di legge. L'ufficio di segreteria, compatibilmente con i tempi di esa-

me — e questo è un elemento assai importante, visto che sovente siamo chiamati a legiferare sotto la pressione dell'urgenza — prepara la documentazione indispensabile, ma è sempre a disposizione per la fornitura di ogni ulteriore elemento di conoscenza che fosse richiesto. Non si pone a disposizione un materiale, in misura che potrebbe essere considerata eccessiva, soltanto per evitare maggiori spese al Senato per la stampa; ma è sufficiente farne richiesta perchè ogni ulteriore elemento sia posto a disposizione dei singoli senatori.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**ASSIRELLI**, relatore alla Commissione. Alcuni rilievi emersi nella discussione, specialmente quelli dei senatori De Sabbata e Li Vigni, sono soprattutto legati a critiche rivolte all'assenza di un giusto equilibrio tra i tempi concessi per la discussione alla Camera dei deputati e quelli a disposizione del Senato. Il Senato non può certo essere considerato la seconda Camera.

Però, nel caso specifico del disegno di legge in esame, in ordine alla prima parte, che riguarda la direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, non sono state avanzate critiche; anzi, il senatore Luzzato Carpi ha elogiato il fatto che finalmente anche questo settore venga meccanizzato ed efficacemente organizzato dopo che, in conseguenza dell'abolizione del progetto Atena, aveva perduto parte del suo scopo. I compiti ora affidati alla Società di informatica entro cinque anni dovrebbero passare in gestione diretta all'amministrazione dello Stato, per cui la odierna organizzazione del servizio e l'assegnazione di un certo personale sono legati non soltanto alle future funzioni, ma ovviamente anche a compiti attuali che sono connessi con le attività che sta svolgendo la Società di informatica. Ho detto questo per evidenziare che il quadro M/1 non poteva non lasciare una certa elasticità, laddove non sono specificati i posti di funzione dei primi sei dirigenti. È infatti difficile in un istituendo sistema intuire a priori con assoluta esattezza compiti e necessità.



Non ho difficoltà ad ammettere, però, che, quale relatore, avrei dovuto più ampiamente illustrare il disposto degli articoli 4 e 5, anche in considerazione del fatto che assieme ad altri due colleghi faccio parte della Commissione per il controllo dell'applicazione dell'anagrafe tributaria.

Per quanto riguarda l'articolo 7, è vero che si tratta di una norma di sanatoria ed è vero che si verifica l'inconveniente di cui ha parlato il senatore De Sabbata. Chi ha seguito le disposizioni del decreto e, trovandosi al di fuori dei limiti di età, non ha partecipato al concorso non può beneficiare di questa sanatoria, mentre quei dipendenti che nelle stesse condizioni hanno sostenuto ugualmente gli esami del concorso possono beneficiarne. L'intento delle disposizioni del decreto che escludeva le maggiorazioni di età era quello di ringiovanire i quadri del Ministero delle finanze. Era un motivo generale, in quel momento, e il Parlamento, che legifera spesso seguendo la tendenza del momento, aveva approvato quella legge 4 agosto 1975, n. 397, che escludeva le usuali maggiorazioni di età. A suo tempo io fui contrario a che si reintrodussero diritti agli ex combattenti o ad altre categorie similari, ma in questo caso non si tratta di una agevolazione di questo tipo e quindi questa sanatoria, nonostante il limite di cui abbiamo detto, mi pare abbastanza saggia, anche in considerazione del fatto che quei concorsi erano stati indetti prima dell'entrata in vigore del provvedimento che limitava l'età consentita per partecipare al concorso.

Concordo pienamente con ciò che ha detto il Presidente. Bisogna incentivare la pubblicazione completa dei dati riguardanti le dichiarazioni dei redditi. Coloro che posseggono titoli azionari effettuano dichiarazioni dei redditi dalle quali risultano nullatenenti, se non hanno altri beni. In realtà il titolo azionario è soggetto a doppia tassazione; ai profani, però, che giudicano solo dalla dichiarazione dei redditi, questo non risulta. Trovare una formula che consenta alla dichiarazione dei redditi di registrare tutto ciò che in realtà viene pagato non sarebbe male. È necessario evitare che vengano pubblicati dati che possono essere distorti perchè privi di una

più ampia illustrazione e sui quali, soprattutto i giornali locali, si gettano con evidenti scopi scandalistici.

E veniamo ora all'articolo 9, sul quale soprattutto si è soffermato il senatore Li Vigni. Sarebbe inutile apportare emendamenti a questo articolo e quindi rimandare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, perchè queste norme saranno inoperanti in quanto, appena approvato questo disegno di legge, entrerà in vigore il decreto presidenziale, di cui si è detto, che è già pronto. L'articolo 9 al primo comma recita: « ... fino a quando non sarà attuata la nuova disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato ». Per l'appunto questa nuova disciplina è contenuta nel decreto presidenziale che è già stato redatto e che entrerà in vigore subito dopo l'approvazione di questo provvedimento.

La qualifica funzionale. È vero che l'assegno, che veniva corrisposto come incentivo, oggi viene conglobato e corrisposto a tutti, e questo è sicuramente un passo indietro rispetto a ciò che si voleva fare con la legge Visentini del 2 dicembre 1975, n. 576.

Che i sindacati siano maggiormente d'accordo su questa formula è anche vero, come è vero che in un prossimo futuro il concetto della qualifica funzionale abolirà di fatto questo compenso. Pertanto, la corrispondenza dell'assegno in questa forma globale è la più vicina al concetto della qualifica funzionale, in quanto il compenso non sarà corrisposto in rapporto alle presenze, ma globalmente in rapporto alla funzione svolta. Quindi, avvicinandosi già a quelli che saranno il concetto e le implicazioni della qualifica funzionale, ci muoviamo verso un assorbimento che ripristina un sistema che è quello maggiormente auspicato dai sindacati, cioè la scomparsa di questo incentivo.

Per quanto riguarda il maggior costo, credo che su di questo incida, non soltanto quantitativamente, l'elemento nuovo dello straordinario, ma anche, ovviamente, l'aggiunta di tutti i dipendenti della ragioneria centrale che prima non c'erano, cioè l'immissione di una nuova categoria.

Credevo con ciò di avere in qualche maniera supplito alla mia carenza di esposizione nell'illustrazione del provvedimento.

PANDOLFI, *ministro delle finanze*. Debbo dire innanzitutto che sono molto obbligato alla Commissione da lei presieduta, onorevole Presidente, per un'indubbia comprensione che ha dimostrato, superando anche talune legittime riserve quanto al tempo disponibile, nei confronti di una esigenza, che è sostanzialmente un'esigenza del Governo, nel modificare e migliorare alcune strutture del Ministero delle finanze e nel far fronte ad alcune incombenze di carattere emergente.

Sono particolarmente grato al relatore, che si è sottoposto in tempi brevissimi ad uno sforzo notevole, ed agli onorevoli senatori che sono intervenuti nella discussione, dal senatore Luzzato Carpi al senatore De Sabbata, a lei, onorevole Presidente ed al senatore Li Vigni. Mi rendo perfettamente conto, per rifarmi alle osservazioni dell'onorevole De Sabbata, che una lettura di questo testo è, al primo approccio, una lettura essenzialmente problematica, in quanto sono assai più numerosi i problemi che nascono dalla lettura del testo che non le certezze che da essa si possono acquisire.

L'altro ramo del Parlamento si è venuto a trovare in una condizione più favorevole, in quanto la deliberazione delle singole norme è stata molto accurata e distesa nel tempo ed è così che molte delle norme che sono state introdotte al testo originario del disegno di legge sono in effetti di emanazione parlamentare. Quindi la formulazione di queste norme ovviamente è stata tale da comportare una perfetta padronanza delle medesime da parte della Commissione e del comitato ristretto che lavorò a questo provvedimento. E mi trovo — come dire — in un certo imbarazzo nel constatare che questa Commissione ha avuto, a paragone dell'altro ramo del Parlamento, certamente minor tempo a disposizione e quindi anche minor possibilità di acquisire la necessaria documentazione.

Pertanto vorrei tentare di supplire a questi inconvenienti con una rapida lettura ragionata del testo, cercando di mettere in luce

soprattutto alcuni punti che sono stati oggetto della precedente lettura, necessariamente problematica.

Il testo, così com'è, si presenta oggi essenzialmente suddiviso in tre gruppi di disposizioni. Il primo gruppo comprende gli articoli da 1 a 4, che riguardano in sostanza la nuova struttura della direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze. È una direzione generale nata nel 1962, modificata poi nella sua struttura con alterne vicende ed oggi è ad essa che fa capo il centro informativo denominato « servizio anagrafico », il centro cioè che presiede alla codificazione dei contribuenti e che gestirà tra breve lo scambiatore di messaggi che metterà in comunicazione gli altri due centri fra essi. Ad essa sono poi collegati alcuni servizi tecnici, ma si è oggi manifestata in maniera molto forte l'esigenza di introdurre presso la direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari alcuni servizi di cui il Ministero delle finanze è del tutto privo, come il servizio di studi ed elaborazioni statistiche. Oggi abbiamo un ruolo statistico dove rimane un funzionario soltanto, assolutamente impari, quindi, rispetto alle esigenze statistiche del Ministero.

Inoltre, occorre una divisione di studi e ricerche nel campo dell'informatica, se vogliamo che il Ministero cominci ad avere autonomia in questo importante settore.

Infine, necessitiamo di un servizio di relazioni pubbliche in modo che i rapporti tra fisco e contribuente, visti sotto il profilo delle pubbliche relazioni, vengano gestiti da un apposito servizio ministeriale e non lasciati soltanto all'iniziativa volontaristica di qualche ministro o di qualche funzionario delle singole direzioni generali. Su questo punto mi pare sia stato manifestato consenso, perchè indubbiamente si va verso un miglioramento della struttura del Ministero. Capisco che qualche difficoltà risulta dalla lettura dei successivi tre articoli, i quali operano però nient'altro che il necessario adattamento dei ruoli alla nuova struttura della direzione generale dell'organizzazione dei servizi tributari.

In modo particolare, gli articoli 3 e 4 riformano il quadro M/1 dei dirigenti tecnici del-

l'organizzazione dei servizi tributari. Ora, l'onorevole De Sabbata ha sollevato una questione: qual è il criterio che ha presieduto alla formulazione della nuova tabella rispetto alla precedente? È molto semplice. Come è detto all'articolo 3, oltre ai tre centri informativi attualmente istituiti, noi come dirò quando parlerò dell'articolo cinque e della seconda parte del provvedimento, ne istituiremo degli altri.

Ebbene, per la nuova logica che presiede alla struttura del sistema informativo, che non deve rimanere appartato, avulso dall'attività degli uffici, ma deve calarsi dentro la vita delle direzioni generali e la loro attività di *routine*, abbiamo deciso di mettere alla testa dei centri informativi indifferentemente o dirigenti appartenenti ai servizi meccanografici o dirigenti appartenenti alle amministrazioni di merito, appunto per assicurare il necessario scambio di personale che ugualmente si deve ritenere abilitato a dirigere il centro. Naturalmente ricadrà poi sulla prudenza dell'autorità ministeriale una scelta adeguata. Poichè quel tempo avevamo bisogno di un certo numero di primi dirigenti con la funzione di direttore di centro informativo da adibire a queste mansioni, nella qualifica di primo dirigente abbiamo previsto sei posti: uno di vice consigliere ministeriale, perchè sarà in sostanza colui che assisterà il direttore generale per mansioni inerenti al servizio d'informatica; uno d'ispettore capo, come si usa in queste circostanze, e poi altri direttori di centri informativi. Nella nostra tabella ne abbiamo previsti tre: il vice consigliere ministeriale, l'ispettore capo ed il direttore di divisione statistica. Poichè i posti complessivamente sono sei, i rimanenti tre sono occupati dai primi dirigenti, che noi pensiamo di tenere a disposizione per collocarli alla testa dei centri informativi e, precisamente, dei tre che sono già istituiti e dei due di prossima istituzione — come dirò tra breve — in modo che, utilizzando anche i primi dirigenti delle direzioni generali di merito, potremo coprire l'intero organico dei direttori di centri informativi; questa è la ragione del provvedimento.

Quanto poi all'anomalia di questo ordinatore dei servizi di statistica, che sopravvive perchè così vuole il nostro ordinamento, abbiamo operato una scelta: è in ruolo un solo statistico, ma abbiamo fortunatamente a disposizione, nei ruoli dei servizi di meccanografia, numerosi laureati in statistica, alcuni dei quali anche con specializzazione post-universitaria. Attingeremo perciò a questi ruoli, come vuole l'articolo 2, per coprire il fabbisogno attuale della nuova divisione di statistica del Ministero.

Abbiamo poi la seconda parte del provvedimento che comprende gli articoli 5 e 6, i quali prevedono modificazioni all'attuale regime del sistema informativo del Ministero delle finanze.

Il sistema informativo del Ministero delle finanze venne istituito con decreto-legge n. 3 del 1976, convertito poi, con modificazioni significative, nella legge n. 60 del 27 marzo 1976.

All'articolo 5, vi è una fondamentale innovazione: mentre l'articolo 3 del decreto-legge stabiliva che, con apposita convenzione, si poteva affidare a società specializzate in servizi, con prevalente partecipazione statale, la realizzazione della conduzione tecnica del sistema informativo, cioè la integralità dei centri, noi, con meditata scelta, stabiliamo che la convenzione di affidamento deve limitarsi ai tre centri previsti originariamente; per gli ulteriori centri che stiamo per costituire non siamo obbligati ad inserire la conduzione e realizzazione tecnica del sistema nella materia affidata alle società esterne. Pertanto, per i centri informativi del Catasto e delle Dogane (argomento svolto con grande passione dal senatore Luzzato Carpi), gestiremo direttamente anche la produzione tecnica del sistema.

È essenziale, ai fini del superamento della fase transitoria quinquennale, assegnare personale nostro alle macchine (e ciò costituirà un *test* di particolare importanza) affinché si addestri per passare, successivamente, alle mansioni riguardanti gli altri centri, dopo i cinque anni previsti dalla legge n. 60 del 1976.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (13 luglio 1977)

Correlativamente, abbiamo aggiunto alcune norme sul segreto d'ufficio (cui ha opportunamente accennato il Presidente). Abbiamo stabilito — interpretando autenticamente quanto scritto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sull'accertamento — ciò che non è considerato violazione del segreto d'ufficio. In precedenza il vincolo del segreto valeva per quanto riguardava l'accertamento ed ora sussiste per i soli allegati alla dichiarazione, a differenza di quanto contenuto nella dichiarazione medesima. Infatti, anche il quadro N del modello di dichiarazione non è coperto dal segreto d'ufficio (ma non c'è ragione perchè tale quadro riassuntivo sia pubblico e gli altri invece no).

Per il contribuente che possiede soltanto un reddito agrario o fondiario è bene che si sappia che esso è basso, anche per andare incontro alle esigenze che lei, signor Presidente, ha segnalato. Il problema è delicato, ma dopo le importanti modificazioni introdotte nell'articolo 44 del citato decreto n. 600 (partecipazione dei Comuni all'accertamento) dall'articolo 13 della legge n. 114 del 1977, è essenziale fornire ai Comuni che ne facciano richiesta non solo il nastro magnetico riprodotto il quadro N, ma il nastro integrale che porta tutte le informazioni contenute nei modelli 740. Tutto questo semplificherebbe il nostro lavoro consentendo inoltre ai grossi Comuni, che dispongono di un proprio sistema informativo, di utilizzare tali notizie. Ciò è sollecitato dal gruppo misto di lavoro dei rappresentanti dei Comuni che sta egregiamente funzionando al Ministero delle finanze. Siamo in uno Stato di diritto e tutto va presidiato dalla legge attraverso informazioni ed uno scambio di programmi in modo che si sappia ciò che è possibile fare e si instauri un metodo più appropriato.

Abbiamo anche introdotto (ed è una norma importante che prima non esisteva) tra gli enti che sono obbligati ad osservare il segreto d'ufficio i consigli tributari, in quanto questi ultimi devono operare nell'ambito della legalità e non essere organi spontaneistici. Del resto, è una tendenza fatta propria dal-

l'Associazione nazionale comuni d'Italia e noi abbiamo ritenuto che gli organismi coadiuvanti le amministrazioni comunali nella fase istruttoria, per le proprie determinazioni in ordine all'accertamento retributivo, siano vincolati anch'essi al segreto d'ufficio. Si tratta, quindi, di una norma di chiusura che rende più coerente, a nostro giudizio, la disciplina generale del segreto d'ufficio, in questa parte che attiene al sistema informativo su supporti magnetici con l'inserimento delle informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi.

Sulla terza parte del provvedimento, dall'articolo 7 all'articolo 9 (poichè l'articolo 10 rappresenta soltanto una norma di copertura) verteva la domanda del senatore De Sabbata: le norme per il personale sono compatibili con le finalità di miglioramento organizzativo dell'Amministrazione finanziaria, che costituiscono la parte prevalente del provvedimento, o non si tratta di agevolazioni settoriali introdotte approfittando di un veicolo parlamentare praticabile?

Devo essere molto sincero. Ci sono alcune norme strettamente connesse alla parte che ho illustrato precedentemente ed altre che sono state inserite, per ragioni di tempo, in un provvedimento che, per la verità, non le conteneva originariamente. Mi riferisco in modo particolare all'articolo 9. Mi pare che non ci siano vizi di contraddittorietà, ma darò qualche elementare chiarimento. Le categorie speciali hanno una regola generale per i limiti d'età ai fini dell'ammissione ai concorsi, che è derogata poi da norme successive allo scopo di mantenere basso tale limite. Nel nostro caso, molti hanno presentato domanda, ritenendo valida la norma di carattere generale, mentre vigeva invece quella specifica. Si tratta di un numero non molto rilevante di persone ed è una situazione già segnalata (il senatore Buzio ha presentato al riguardo un emendamento), che aveva determinato gravi incertezze e perplessità.

Ha ragione il senatore De Sabbata quando dice che coloro che avevano interpretato restrittivamente le disposizioni, non partecipando così al concorso, si vedono oggi pe-

## 6ª COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (13 luglio 1977)

nalizzati. D'altra parte, però, è maggiore la penalizzazione per coloro che, vinto il concorso, si vedono esclusi a posteriori a causa del limite di età. A noi pare una norma equitativa che, però, nel momento in cui sana alcune situazioni di disparità, ne crea altre.

L'articolo 8, invece, è inerente alla materia trattata nella prima parte del provvedimento. Com'è noto, il Parlamento aveva dato al Governo la facoltà di unificare i ruoli di meccanografia, ma in vista di questa unificazione incontriamo un piccolo problema pratico da risolvere ed il Parlamento si è sempre attenuto a disposizioni analoghe a quelle dell'articolo 8 ogniqualvolta si è proceduto a un'unificazione di ruoli. Che cosa accade? Che bisogna stabilire un certo periodo per addivenire a tale unificazione. Pertanto, noi abbiamo stabilito un periodo di quattro anni e mezzo, cioè fino al 1981, in cui le promozioni avverranno ancora come se i ruoli fossero distinti, perchè l'improvvisa fusione dei ruoli può portare a danneggiare alcuni ed a favorire altri.

Quindi unificherò immediatamente i ruoli appena il disegno di legge diventerà legge, con la sicurezza che questo non determinerà delle sperequazioni insopportabili per il personale attraverso un congegno che, del resto, anche la Commissione affari costituzionali della Camera, che lo ha esaminato con particolare attenzione, oltre alla 1ª Commissione del Senato, hanno ritenuto compatibile con le disposizioni analoghe che vengono adottate quando si procede ad un'unificazione di ruoli.

Arrivo ora all'articolo 9, sul quale sono stati espressi alcuni interrogativi da parte del senatore Li Vigni. L'onorevole Assirelli mi ha preceduto nel fornire alcune importanti chiarificazioni; comunque io ritorno sull'argomento cercando di aggiungere forse qualche ulteriore elemento.

Come ha giustamente osservato il senatore Assirelli, il primo comma non è altro che una norma di saldatura rispetto alle disposizioni generali sulle prestazioni di lavoro straordinario di tutti i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, che verranno emanate con apposito decreto del Presidente del-

la Repubblica. Il decreto è pressochè pronto, ma c'è qualche problema tecnico, ancora non risolto, e mi si dice che non è proprio imminente la sua emanazione. Col nuovo decreto diminuirà il numero di ore straordinarie, ma verrà rivalutata la quota oraria. Quindi si tratta di un provvedimento molto più ragionevole dell'attuale situazione anche nei confronti dei dipendenti. Chiaramente, fino a che il decreto non entra in vigore, rimangono le attuali disposizioni. Praticamente, in esso c'è il principio del cosiddetto costo zero, come dicono i sindacati delle federazioni di categoria degli statali, ed i soggetti interessati sono ben individuati dai primi tre commi della legge Visentini (legge numero 576 del 1975).

C'è poi il secondo comma che riguarda l'altro incentivo stabilito dalla legge Visentini. Il primo incentivo era — diciamo così — determinato dall'esorbitanza delle ore straordinarie, tanto per esprimermi in termini concreti, mentre il secondo era una specie di indennità di presenza intorno alle 20.000 lire mensili. Su esplicita richiesta delle federazioni di categoria degli statali si è mutata la forma di questo incentivo e lo si è trasformato in assegno temporaneo riassorbibile. Come ha ben detto l'onorevole relatore, questa è una specie di formula intermedia in vista dell'applicazione del principio della qualifica funzionale. In altre parole, l'indennità di presenza non è quantificabile, perchè varia a seconda delle presenze di ciascuno. Si è scelto allora questo criterio empirico che fa riferimento, fra l'altro, per la misura dell'assegno temporaneo riassorbibile, alla cosiddetta media mensile unitaria.

Do subito la spiegazione, senatore Li Vigni. Media mensile unitaria significa questo: si prende l'ammontare globale delle erogazioni che sono state effettuate dal 1° settembre 1975 al 30 giugno 1977, lo si divide per il numero dei mesi, lo si divide ulteriormente per il numero dei beneficiari e risulta la cifra percepita da ciascun dipendente. Questa diventa un assegno temporaneo unificato e poi anche nel nuovo assetto funzionale retributivo della cosiddetta qualifica funzionale. Questi sono tecnicismi che il Ministero

6ª COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (13 luglio 1977)

delle finanze ha dovuto, in un certo senso, derivare dalle due parti che gestiscono questa materia: da una parte la Presidenza del Consiglio e dall'altra i sindacati degli statali.

C'è poi il terzo comma. A questo riguardo ha perfettamente ragione il senatore Li Vigni quando dice che è un'aggiunta perchè nella formulazione della legge Visentini non si legge niente di simile. Mi rendo conto che quest'aggiunta può essere considerata una anomalia, come in realtà lo è; ma d'altra parte è risultato estremamente difficile al Ministro delle finanze non tener conto del fatto che vicini tra loro o addirittura nello stesso ufficio lavorano funzionari od impiegati che dipendono gli uni dal Ministero delle finanze, gli altri dalla Ragioneria del Ministero. C'è di più: il Ministro delle finanze è personalmente responsabile di aver accresciuto in maniera notevole il lavoro dei dipendenti della Ragioneria del Ministero delle finanze, perchè, con le nuove procedure che sono state introdotte, il lavoro è diventato più gravoso. Ne cito una fra tutte: i rimborsi. In sei mesi rimborsiamo a circa 1.600.000 contribuenti una somma di 90 miliardi. Chi effettua il controllo dei diversi ordinativi di pagamento? Proprio questi funzionari, che non mi sono sentito di escludere da un riassetto retributivo che coinvolge tutti coloro che lavorano fianco a fianco nella stessa materia, con un aggravio di lavoro che deriva anche dalle nuove procedure che abbiamo introdotte.

Vorrei poi aggiungere che mi sento molto tranquillo su un punto: oggi il lavoro è diventato più pressante di quanto non fosse ai tempi della legge Visentini. Se emergenza era quella del novembre-dicembre 1975, a maggior ragione emergenza è quella di oggi e forse aveva ragione il professor Pedone quando diceva che il Ministero delle finanze vive in una emergenza di medio periodo. Come e quando ne usciremo? Probabilmente con il riassetto generale, con la riforma dell'Amministrazione finanziaria. Il 30 novembre potremo disporre delle risultanze della Commissione presieduta dal senatore Santalco, ma già stiamo lavorando ad un nuovo modello di amministrazione finanziaria e so-

lo allora e dopo adeguati investimenti per una nuova politica dell'entrata potremo entrare in una fase che non sarà più di emergenza. Il passaggio dalla fase attuale alla successiva porrà tuttavia difficilissimi problemi di transizione, che sarà necessario affrontare con rigorosa coerenza e continuità nell'azione governativa.

Arrivo al quarto comma, concernente il personale doganale. A questo riguardo però c'è una particolarità: il Governo ha preso impegno di presentare, non appena sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica per il lavoro straordinario, un disegno di legge regolante tutta la materia del lavoro del personale doganale, quindi — ad esempio — il problema dei circuiti doganali, delle missioni, del lavoro notturno, di quelle particolari prestazioni a cui fa da corrispettivo un pagamento da parte di privati che usufruiscono di servizi eccezionali in dogana. Il disegno di legge è praticamente pronto e lo presenteremo non appena sarà entrato in vigore il decreto sulla disciplina dello straordinario, che costituisce il necessario presupposto.

Per quanto concerne il problema della copertura, posso dire che il decreto-legge 10 giugno 1977, numero 287, a cui si fa riferimento e che reca inasprimenti al regime dell'imposta di fabbricazione sul gasolio, darà un gettito annuo valutato in 85 miliardi; quindi per la seconda metà dell'anno darà un gettito intorno ad una quarantina di miliardi. Questa cifra, che affluirà al relativo capitolo (« imposta di fabbricazione sugli oli minerali ») non è stata ancora utilizzata a copertura di altri provvedimenti e verrà utilizzata per la prima volta nella misura di lire 19.850 milioni, che costituiscono l'onere della proroga degli incentivi per la seconda metà dell'anno.

Mi è stato comunicato dalla Ragioneria generale dello Stato che si ricorrerà a questo capitolo per coprire le spese affrontate per l'alluvione in Piemonte: quindi, vi è capienza.

Io mi rendo conto che, soprattutto da parte di chi è particolarmente esperto in problemi di copertura, si possano sollevare del-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (13 luglio 1977)

le eccezioni, ma il Ministro delle finanze, non competente in materia, ha ottenuto il necessario concerto dal collega del Ministero del tesoro che, a sua volta, avrà avuto il parere dell'organo tecnico, la Ragioneria generale dello Stato.

Concludendo, spero di aver chiarito i dubbi maggiori. Ringrazio l'onorevole relatore e l'intera Commissione per la comprensione dimostrata nei riguardi delle esigenze dell'Esecutivo di una materia particolarmente delicata.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

**Art. 1.**

Alla Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze sono attribuiti anche i seguenti compiti:

a) studi ed elaborazioni statistiche dei fenomeni tributari e di quelli economici aventi rilevanza fiscale; coordinamento delle elaborazioni statistiche effettuate dalle altre direzioni generali;

b) studi e ricerche nel campo dell'informatica ai fini delle applicazioni nei settori di competenza del Ministero delle finanze;

c) relazioni pubbliche dell'amministrazione finanziaria, con esclusione dei compiti dell'ufficio stampa.

**È approvato.**

**Art. 2.**

Il personale dei ruoli per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze è assegnato alla Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo nonchè ai centri informativi previsti dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60.

Il personale di cui al precedente comma può inoltre essere destinato a prestare servizio presso la predetta Direzione generale per lo svolgimento degli altri compiti di questa.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4 della legge indicata nel primo comma.

**È approvato.**

**Art. 3.**

A ciascuno dei centri informativi previsti dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, è assegnato, con le funzioni di direttore, un impiegato avente qualifica di primo dirigente del ruolo della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze ovvero dei ruoli della carriera direttiva centrale dello stesso Ministero o della carriera direttiva dell'amministrazione periferica nel cui ambito opera il centro informativo.

L'assegnazione è disposta con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero.

**È approvato.**

**Art. 4.**

È soppresso il ruolo degli statistici della carriera direttiva dell'amministrazione centrale di cui al Quadro n. 1, annesso alla legge 19 luglio 1962, n. 959, e successive modificazioni.

È altresì soppressa la riserva apposta, per il personale direttivo della carriera degli statistici, al Quadro A della Tabella VI dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. L'impiegato che all'entrata in vigore della presente legge occupa il posto dirigenziale per effetto della riserva suddetta conserva l'appartenenza in soprannumero al ruolo dei dirigenti dell'amministrazione centrale.

Il Quadro M/1 di cui alla Tabella B allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397, è

sostituito da quello allegato alla presente legge.

Nei Quadri A, C, D, G, H ed L, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, le funzioni previste per la qualifica di primo dirigente, ferma rimanendo la dotazione numerica complessiva dei relativi posti, sono integrate dalle funzioni di direttore di centro informativo.

**È approvato.**

#### Art. 5.

Le disposizioni del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, si intendono applicabili per la realizzazione e conduzione tecnica della parte del sistema informativo relativa ai centri istituiti dall'articolo 2, primo comma, del medesimo decreto.

Le disposizioni del quinto comma dell'articolo 3 indicato nel precedente comma si intendono applicabili ai dipendenti e collaboratori della società affidataria e delle imprese subappaltatrici di cui questa, anche indirettamente, si avvale per l'esecuzione della convenzione.

Fra le persone previste nell'ultimo comma, seconda parte, dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si intendono compresi i dipendenti e collaboratori delle imprese subappaltatrici di cui il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica si avvale, anche indirettamente, nell'adempimento dei compiti considerati negli articoli 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, e 12, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio i dipendenti e collaboratori delle imprese subappaltatrici delle quali il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica si avvale,

anche indirettamente, nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, e dei lavori di cui all'articolo 1, lettera c), dello statuto del predetto Consorzio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141.

In caso di violazione del dovere del segreto di ufficio da parte dei soggetti indicati nei commi terzo e quarto si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.

**È approvato.**

#### Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito con il seguente:

« È considerata violazione del segreto di ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza nonché dai componenti delle commissioni di cui all'articolo 45, dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi ».

La disposizione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1974.

**È approvato.**



## Art. 7.

Le disposizioni degli ultimi due commi dell'articolo 9 della legge 4 agosto 1975, n. 397, si intendono riferite ai concorsi di accesso ai ruoli del personale per i servizi meccanografici e del personale di meccanografia della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva del Ministero delle finanze.

Per i concorsi di accesso a ruoli diversi da quelli indicati nel comma precedente la disposizione contenuta nell'articolo 200, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le disposizioni contenute in leggi speciali che prevedono deroghe ai vigenti limiti di età per i concorsi stessi sono applicabili anche nei confronti di coloro che hanno superato le prove di esame nei concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1975, n. 397.

**È approvato.**

## Art. 8.

I posti di coadiutore meccanografo superiore disponibili alla data della unificazione dei ruoli di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 27 marzo 1976, numero 60, sono riservati fino al 1° gennaio 1982 agli impiegati appartenenti ai singoli ruoli oggetto della unificazione nella misura della disponibilità dei posti stessi esistente nei rispettivi ruoli alla predetta data.

A tal fine le promozioni alla qualifica di coadiutore meccanografo superiore sono effettuate fino al 1° gennaio 1982, con scrutini separati secondo i ruoli di appartenenza degli impiegati interessati all'atto della unificazione.

I promossi per merito comparativo negli scrutini di promozione effettuati in base a quanto disposto dai due commi precedenti sono collocati nella qualifica di coadiutore meccanografo superiore del ruolo unificato secondo il punteggio riportato nello scrutinio e, a parità di punteggio, secondo la anzianità nella qualifica di provenienza.

**È approvato.**

## Art. 9.

Nei confronti del personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze continuano ad applicarsi le disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 35 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, fino a quando non sarà attuata la nuova disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

Al personale di cui al precedente comma è corrisposto, dal 1° luglio 1977, quale assegno temporaneo riassorbibile, lo speciale compenso previsto nell'ultimo comma dell'articolo 35 predetto fino a quando non troverà applicazione il nuovo ordinamento retributivo-funzionale dei dipendenti dello Stato. L'assegno è corrisposto in misura pari alla media mensile unitaria risultante dalle erogazioni effettuate dal 1° settembre 1975 al 30 giugno 1977 e non sarà valutabile ai fini del calcolo del maturato economico all'atto dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, a decorrere dal 1° luglio 1977, anche al personale comunque addetto ai servizi della Ragioneria centrale del Ministero delle finanze.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n. 389, è soppresso. Nell'articolo 5 della stessa legge, come modificato con la legge 19 agosto 1976, n. 568, le parole « di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976 e di lire 850 milioni per l'anno 1977 » sono sostituite con le parole « e di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni successivi ».

All'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato, per l'anno 1977, in lire 19.850 milioni, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (13 luglio 1977)

**L I V I G N I** . Sull'articolo 9, chiedo la votazione per parti separate in quanto sugli ultimi due commi io voterò contro.

**D E S A B B A T A** . Mi associo.

**P R E S I D E N T E** . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo, il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 9.

**Sono approvati.**

Metto ai voti il quinto ed il sesto comma dell'articolo 9, per i quali i senatori

Li Vigni e De Sabbata hanno dichiarato il loro voto contrario.

**Sono approvati.**

**Art. 10.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

Passiamo ora all'esame del quadro M/1, di cui do lettura:

QUADRO M/1. — DIRIGENTI TECNICI DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore . . . . .	4	Direttore dell'ufficio studi e ricerche di informatica . .	1
			Coordinatore dei servizi statistici . . . . .	1 (a)
			Consigliere ministeriale aggiunto . . . . .	2
			Ispettore generale . . . . .	
E	Primo dirigente . . . . .	6	Vice consigliere ministeriale .	6
			Ispettore capo . . . . .	
			Direttore di centro informativo . . . . .	
			Direttore di divisione statistica . . . . .	
		10		

(a) Il posto non è attribuibile fino a quando permane nella posizione di soprannumerario l'impiegato indicato nel secondo comma dell'articolo 4 della presente legge.

**È approvato.**

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (13 luglio 1977)

D E S A B B A T A . Io ho già sottolineato il carattere del provvedimento che, se nei suoi fini è accettabile, non è altrettanto per il modo in cui è stato realizzato; rimangono delle perplessità, nonostante l'ampia illustrazione del ministro Pandolfi, per la commistione di alcuni problemi, a cui si è cercato di rispondere, e per la esclusione di altri. Inoltre, la questione della copertura finanziaria è assolutamente inaccettabile dal punto di vista formale: se si dovessero seguire simili criteri, si favorirebbe la confusione nell'intero bilancio dello Stato.

Per tutte queste ragioni, per non ritardare il corso del provvedimento, il Gruppo comunista si astiene.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 13,15.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. GIULIO GRAZIANI